----------Allegato "A" al Repertorio n.13486/6091----------
----------Statuto della Sezione di Enna----------
dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - AIAS --
--------Organizzazione non lucrativa di utilità sociale--------
----------ARTICOLO 1----------
E' costituita l'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici -AIAS - di Enna, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Enna, per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefaliche ogni possibile azione che mira alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.----------
Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori appresso specificati; si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS), con sede in Roma.----------
La Sezione aderisce all'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in Roma - AIAS - ne accetta lo Statuto, e lo fa proprio.----------
In tale spirito essa persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone in situazione di handicap alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi delle attività loro destinati.----------
La Sezione di Enna può inoltre:----------
a) sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale, istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio nei diversi quartieri, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;----------
b) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;-------
c) promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31.10.1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzazioni dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca Scientifica o da altri enti;-------
d) istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali,

educatori professionali, psicopedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità nonchè corsi di qualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione di handicap per aiutarle nell'integrazione sociale.----------
La Sezione svolge ogni attività senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità di cui sopra, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa a dette finalità; attività da svolgere senza fine di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Sezioni dell'AIAS costituite in Onlus per legge, per statuto o per regolamento;----------
gli utili e gli avanzi di gestione vengono inpiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;----------
e con l'obbligo di fare uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".----------
----------ARTICOLO 2----------
La Sezione promuove, ai sensi dello Statuto, la costituzione del Comitato Regionale, quando ancora ciò non sia avvenuto.---
----------ARTICOLO 3----------
La Sezione può chiedere alle autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente.----------
Il relativo Statuto deve espressamente dichiarare di accertare ed applicare lo Statuto e i vari regolamenti dell'Associazione per tutto quanto in esso contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali.----------
----------ARTICOLO 4----------
Nei casi previsti dall'art. 31 dello statuto Nazionale, il Commissario nominato dal Consiglio Nazionale rivede e rinnova le ammissioni dei Soci ed adotta gli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 dello statuto con i poteri del Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione.----------
----------ARTICOLO 5----------
La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque momento e dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Sezione.----------
Non possono essere Soci i dipendenti delle Sezioni che gestiscono. In casi particolari ed eccezionali il Consiglio Direttivo può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale motivate proposte di deroga ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.----------
Le domande di iscrizione vanno inoltrate o consegnate per iscritto alla Sezione e devono contenere la firma dell'inte-

ressato e di due soci presentatori della stessa Sezione e la dichiarazione di non essere dipendenti della sezione che gestisca.

L'iscrizione si intende effettuata non a tempo determinato; si ottiene la tessera per un solo anno, ed il rinnovo della stessa per gli anni successivi avviene senza alcuna ulteriore formalità con il solo pagamento della quota sociale. Il socio che non rinnova la tessera per un anno, non provvedendo al pagamento della quota sociale, deve intendersi decaduto di diritto.

L'importo delle quote associative viene fissato annualmente dall'Assemblea Nazionale dell'AIAS e si intende automaticamente accettato dalla sezione in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale.

La sezione rilascia la tessera al socio, compilando i rispettivi tagliandi che devono contenere le generalità (compresa l'indicazione dell'età) del socio, la residenza e l'indicazione se trattasi di rinnovo o di nuova adesione.

Le tessere, i rispettivi tagliandi e gli elenchi vanno compilati possibilmente a macchina comunque in modo chiaro. Dei due tagliandi annessi alla tessera uno resta alla sezione mentre il secondo deve essere restituito alla Sede Centrale.-

Gli appartenenti al "Gruppo Giovanile" potranno partecipare alle Assemblee Sezionali e Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Essi non concorrono alla determinazione del quorum per la designazione dei delegati che rappresentano le Sezioni alle Assemblee Nazionali.

La Sezione deve inviare bimestralmente alla Sede Centrale i tagliandi delle Tessere.

Essa dovrà contemporaneamente inviare l'elenco dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale insieme agli importi percentuali dovuti ai rispettivi Organi sulle quote sociali, ed una dichiarazione del Presidente, per i nuovi soci, dalla quale risulti che è stata regolarmente presentata la documentazione prevista dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto. Il Presidente dovrà dichiarare, altresì, che i soci non sono di età inferiore ai 18 anni, salvo che per gli iscritti al "Gruppo Giovanile".

I tagliandi restituiti alla Sede Centrale senza dichiarazione del Presidente o l'importo della percentuale spettante alla Sede Centrale non saranno presi in considerazione. Solo relativamente ai primi 5 bimestri dell'anno o, in casi eccezionali, la Sede Centrale può chiedere la integrazione della documentazione dei relativi versamenti delle quote, che dovrà tassativamente avvenire entro i 15 giorni successivi, pena il mancato riconoscimento del tesseramento.

La Sede Centrale ed il Comitato Regionale registreranno, previo controllo i dati forniti da ogni sezione su apposita scheda anche computerizzata così da poter rilevare in ogni momento i numeri dei soci, ripartiti per categoria (ordinari

e sostenitori), in regola con le quote sociali per l'anno in corso.

All'inizio di ogni anno la sede Centrale dell'AIAS invierà a richiesta delle Sezioni un quantitativo di tessere per i soci ordinari e sostenitori, pari al 70% del totale dei Soci dell'anno precedente. Successivamente, all'avvenuta restituzione bimestrale di tali talloncini, la Sede Centrale provvederà ad inviare alle Sezioni altro quantitativo di tessere in base alle richieste formulate dalle Sezioni stesse.

Solo ai fini della determinazione del quorum per l'assegnazione dei delegati che, in rappresentanza della Sezione, dovranno partecipare alle Assemblee Nazionali dell'anno successivo saranno ritenuti validi, dalla Sede Centrale, i tagliandi delle tessere spediti dalla Sezione entro il 7 gennaio dell'anno successivo. Farà fede il timbro postale della data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento per l'invio della documentazione richiesta e la durata di versamento del contributo a mezzo c/c postale o vaglia.

La mancanza, anche di una parte della documentazione o dei versamenti di quote da allegare ai talloncini non può essere assolutamente integrata e le relative tessere non saranno prese in considerazione ai fini del quorum.

Entro il 31 gennaio successivo, una apposita Commissione, nominata dall'Assemblea Nazionale esaminerà la documentazione relativa al tesseramento pervenuta nei termini di cui al comma precedente e verbalizzerà il numero dei soci di ciascuna Sezione e contemporaneamente il totale dei soci dell'AIAS ripartiti per categoria.

La Presidenza Nazionale, in possesso del verbale, provvede alla determinazione dei delegati spettanti a ciascuna Sezione che risulteranno indicati nella scheda che deve essere portata in Assemblea per ogni controllo e a disposizione degli intervenuti.

ARTICOLO 6

La Sezione assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei Soci e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.

Sono organi delle Sezioni: l'assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere istituiti: la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Sezione per la cui iscrizione e tesseramento siano state seguite le norme statutarie, che si intendono automaticamente integrate in base alle deliberazioni che verranno adottate in futuro dall'Assemblea Nazionale dell'AIAS.

ARTICOLO 8

L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria una volta l'anno di

norma entro il 30 aprile per:
a) deliberare sulla relazione del Presidente;
b) deliberare sulla relazione finanziaria dei Revisori dei Conti;
c) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo dell'attività della Sezione presentati dal Consiglio e vistati dai Revisori dei Conti;
d) deliberare su ogni eventuale argomento all'O.d.G. proposto dal Consiglio sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo dei soci;
e) eleggere ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, questi ultimi se previsti;
f) eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'Assemblea Nazionale ai sensi dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce in sede Straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio o del Collegio dei Revisiori dei Conti o dei Probiviri o di almeno un decimo dei soci non oltre trenta giorni dalla richiesta.

In mancanza essa è senza indugio convocata nell'ordine dal Presidente del Comitato Regionale, dalla Giunta Esecutiva nazionale, dagli stessi promotori.

ARTICOLO 9

Hanno diritto ad essere convocati dall'Assemblea della Sezione i soci dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso secondo l'elenco tempestivamente comunicato dalla Sede Centrale su richiesta della Sezione. La Sezione può estendere l'invito anche ai soci che non abbiano ancora rinnovato.

La convocazione dell'Assemblea della Sezione deve essere comunicata per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata ad ogni avente diritto a parteciparvi, con l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

ARTICOLO 10

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto.

ARTICOLO 11

Nell'Assemblea ogni Socio può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio della Sezione.
Nessun intervenuto può avere più di due deleghe.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti in proprio e per delega.
Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, dei delegati all'Assemblea

Nazionale vengono fatte a scrutinio segreto.----------

----------ARTICOLO 13----------

Il Consiglio è composto da non meno di 4 membri e non più di 10 membri eletti dall'Assemblea dei soci oltre il Presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio un rappresentante della Regione o Provincia Autonoma e dell'A.S.L. di competenza, indicati dalle stesse.----------

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori con voto consultivo, quando all'O.d.G. vi siano argomenti di natura finanziaria.----------

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci della Sezione iscritti negli ultimi due anni che abbiano rinnovato la tessere per l'anno in corso.----------

----------ARTICOLO 14----------

Il Consiglio Nazionale in caso di commissariamento della Sezione può autorizzare, con delibera motivata, l'integrale rinnovo delle procedure di tesseramento dei Soci con diritto di partecipazione all'Assemblea e di elettorato attivo e passivo riservato a tutti i Soci ammessi.----------

----------ARTICOLO 15----------

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio, è considerato dimissionario, al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.----------

Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo della Sezione.----------

----------ARTICOLO 16----------

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.----------

Il Consiglio può eleggere la Giunta Esecutiva composta da almeno tre membri.----------

Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.----------

Il Tesoriere può partecipare alla Giunta con voto consultivo.

----------ARTICOLO 17----------

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumento di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute per la Sezione con delibera del Consiglio.----------

Sono da considerarsi nulle tutte le altre indennità eventualmente deliberate a favore di coloro che vengono investiti di cariche sociali.----------

Qualora il Consiglio e la Giunta, dovessero decidere in difformità da quanto sopra previsto, si attiveranno i procedimenti previsti dall'art. 31 dello Statuto Nazionale.----------

Ciascuna di tali cariche, poichè esercitata nella qualità di volontario indipendentemente dall'intensità, dalla durata e

dalle ore di prestazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Sezione.----------
La Sezione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.----------

----------ARTICOLO 18----------

Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Sezione; attua i deliberati dell'Assemblea, sovraintende e provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione; sottopone per l'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il programma di lavoro della Sezione per il nuovo anno, nonchè quanto previsto dallo Statuto.----------
Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività informative, formative ed assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta dei fondi. La partecipazione ai Comitati ed alle loro attività è gratuita e non dà luogo ad emolumenti comunque denominati.----------
Il Consiglio Direttivo nomina il proprio rappresentante scelto fra tutti i Soci, in seno al Comitato Regionale.----------

----------ARTICOLO 19----------

La Giunta Esecutiva se istituita adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea ed in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario nell'interesse della Sezione, entro le competenze assegnate al Consiglio Direttivo.----------
La Giunta delibera a maggioranza dei suoi membri.----------
I provvedimenti adottati per urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva che avverrà entro trenta giorni dalla data di deliberazione di urgenza.----------
I provvedimenti non ratificati nel predetto termine sono inefficaci di diritto.----------

----------ARTICOLO 20----------

La Sezione è tenuta ad inviare al Comitato regionale entro dieci giorni dall'approvazione copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, delle Assemblee ordinarie e straordinarie e la relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, la relazione annuale sull'attività svolta, nonchè tutti gli altri documenti richiesti.----------

----------ARTICOLO 21----------

Il Consiglio Direttivo è tenuto a collaborare con i Revisori dei Conti, Probiviri, Coordinatori Regionali, o altri incaricati, secondo lo Statuto, in caso di ispezioni, al fine di

accertare che l'attività della Sezione sia pienamente conforme a quanto previsto dallo Statuto.

ARTICOLO 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne dirige i lavori; presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.

ARTICOLO 23

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio, redige i verbali delle adunanze del Consiglio, della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio delle Sezioni ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci a firma congiunta con il Segretario.

ARTICOLO 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri sono rispettivamente composti da tre membri titolari e due supplenti. I collegi nominano nel loro seno il Presidente con votazioni a scrutinio segreto. I revisori vigilano sull'attività contabile della Sezione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Probiviri risolvono le controversie fra i soci sull'interpretazione delle norme del presente Statuto. Ogni Socio può ricorrere ai Probiviri mediante comunicazione contemporanea da fare alla Sezione con esclusione dei casi di cui all'art. 7 dello Statuto Nazionale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

ARTICOLO 26

Ogni membro dei vari organi sociali che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni cui ha diritto-dovere, è considerato dimissionario, al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

ARTICOLO 27

La Sezione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o enti pubblici ed economie di gestione, destinando i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto Nazionale e dal presente Sta-

tuto.
In caso di ottenimento del riconoscimento giuridico il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio.
Tutti gli elementi sopra riportati come patrimonio della Sezione devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
La Sezione non impegna la responsabilità della Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunta e viceversa. La Sezione verserà alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea Nazionale.

ARTICOLO 28

In caso di volontario scioglimento della Sezione, l'Assemblea dei Soci deciderà sulla destinazione del patrimonio della Sezione che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, che andrà a beneficio di altre Sezioni, costituite in Onlus, sentito il Comitato Regionale che potrà valutare le opportune priorità ed in mancanza all'Associazione, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 29

La sezione deve depositare le somme di cui dispone in titoli di Stato o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla Sezione stessa.
Le Sezioni possono stipulare con Istituti di Credito convenzioni per assicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti i pagamenti e gli incassi.

ARTICOLO 30

Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, approvata dal Comitato Regionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.
Le modifiche dello Statuto approvate dalle Assemblee Sezionali e dal Comitato Regionale entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto sociale dell'AIAS e, in difetto, quelle stabilite dalla legge.

ARTICOLO 32

Il presente Statuto tipo, approvato, entra immediatamente in vigore e modifica ogni norma contraria.
Auteri Giuseppa, Aldo Barresi Notaio.

Copia conforme all'originale
si rilascia per uso consentito
Enna, 30 LUGLIO 1998